

REGIONE PIEMONTE BU35 29/08/2019

Comune di Cherasco (Cuneo)
STATUTO COMUNALE

Allegato

Comune di CHERASCO

Provincia di CUNEO

STATUTO COMUNALE

Questo comune ha approvato il suo primo statuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/05/1991.

Lo statuto così approvato è stato poi modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

n. 06 del 11/04/2000

n. 11 del 14/01/2010

Il presente Statuto sostituisce il precedente ed è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 19/07/2019

Indice Sommario

Cenni storici

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 – Definizione
- Art. 2 – Autonomia
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Sede
- Art. 5 – Territorio
- Art. 6 – Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco
- Art. 7 – Pari opportunità
- Art. 8 – Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili. Coordinamento degli interventi socio sanitari.
- Art. 9 – Consiglio Comunale dei ragazzi
- Art. 10 – Programmazione e cooperazione
- Art. 11 – Tutela dei dati personali

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Sindaco - Giunta)

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 12 - Organi del Comune;
- Art. 13 - Deliberazioni degli Organi collegiali;
- Art. 14 – Esercizio della potestà regolamentare

Capo II CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 15 – Presidenza
- Art. 16 - Consiglieri comunali - Indennità - Convalida – Dimissioni – Decadenza
- Art. 17 – Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali
- Art. 18 – Interrogazioni
- Art. 19 – Programma di mandato
- Art. 20 – Indirizzi per le nomine e le designazioni
- Art. 21 – Documento Unico di Programmazione
- Art. 22 - Funzionamento del consiglio
- Art. 23 – Sessione del Consiglio e convocazione
- Art. 24 – Commissioni Consiliari permanenti
- Art. 25 – Costituzione di commissioni speciali

Capo III SINDACO E GIUNTA

- Art. 26 – Elezioni del Sindaco
- Art. 27 – Linee programmatiche e Documento Unico di Programmazione
- Art. 28 – Vicesindaco
- Art. 29 – Delegati del sindaco
- Art. 30 – La giunta - Composizione e nomina - Presidenza
- Art. 31 – Competenze della giunta
- Art. 32 – Funzionamento della giunta
- Art. 33 – Cessazione dalla carica di assessore
- Art. 34 – Mozioni di sfiducia
- Art. 35 – Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

- Art. 36 – Partecipazione dei cittadini
- Art. 37 – Partecipazione democratica elettronica
- Art. 38 - Riunioni e assemblee
- Art. 39 – Consultazioni
- Art. 40 – Partecipazione degli anziani – Consulta degli anziani
- Art. 41 – Istanze, petizioni e proposte – disposizioni generali
- Art. 42 – Istanze ed interrogazioni
- Art. 43 – Petizioni
- Art. 44 – Proposte
- Art. 45 - Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

Capo II REFERENDUM

- Art. 46 – Azione referendaria
- Art. 47 – Disciplina del referendum
- Art. 48 – Effetti del referendum

Capo III DIFENSORE CIVICO

- Art. 49 – Difensore civico territoriale

Capo IV ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

- Art. 50 – Associazionismo
- Art. 51 – Diritti delle Associazioni
- Art. 52 – Contributi alle Associazioni
- Art. 53 – Volontariato

TITOLO IV TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- Art. 54 – Pubblicazione di atti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
- Art. 55 – Svolgimento dell'attività amministrativa – accesso civico – amministrazione trasparente
- Art. 56 – Statuto dei diritti del contribuente

TITOLO V ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Capo I PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 57 – Diritto di intervento nei procedimenti
- Art. 58 – Procedimenti ad istanze di parte
- Art. 59 – Procedimenti ad impulso di ufficio
- Art. 60 – Determinazione del contenuto dell'atto
- Art. 61 – Obiettivi dell'attività amministrativa

TITOLO VI – I SERVIZI

- Art. 62 – Forma di gestione

**TITOLO VII – FORME DI ASSOCIAZIONE E DI
COOPERAZIONE – UNIONE E ASSOCIAZIONI
INTERCOMUNALI – ACCORDI DI PROGRAMMA**

Art. 63 – Convenzioni - Unione e associazioni
intercomunali

Art. 64 – Accordi di programma

**TITOLO VIII - FINANZA – CONTABILITA' – ORGANO
DI REVISIONE E CONTROLLO**

Art. 65 – Principi

Art. 66 - Bilancio Comunale

Art. 67 – Mancata approvazione del bilancio di
previsione nei termini

Art. 68 – Mancata adozione dei provvedimenti di
equilibrio

Art. 69 – Patrimonio

Art. 70 – Il Revisore dei Conti

Art. 71 – Ordinamento finanziario

Art. 72 – Attività finanziaria del Comune

Art. 73 – Amministrazione dei beni comunali

Art. 74 – Rendiconto della gestione

Art. 75 – Attività contrattuale

Art. 76 – Tesoreria

Art. 77 – Controllo economico della gestione

**TITOLO IX UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO
COMUNALE**

**Capo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL
PERSONALE**

Art. 78 – Criteri generali in materia di organizzazione

Art. 79 – Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 80 – Organizzazione del personale

Art. 81 – Stato giuridico e trattamento economico del
personale

Art. 82 – Incarichi esterni

**Capo II SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILI
UFFICI E SERVIZI**

Art. 83 – Segretario comunale

Art. 84 – Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 85 – Ufficio di supporto agli organi di direzione
politica

Art. 86 – Rappresentanza del comune in giudizio

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87 – Violazione delle norme regolamentari, delle
ordinanze del sindaco e dei responsabili dei servizi

Art. 88 – Modifiche dello statuto

Art. 89 – Organi collegiali - Computo della maggioranza
richiesta

Art. 90 – Abrogazioni

Art. 91 – Entrata in vigore

CENNI STORICI

Gli studenti diligenti la ricorderanno come il luogo in cui nel 1631, fu firmata la pace che concluse i conflitti di successione del Monferrato ed ancora come la Città dell'armistizio di Napoleone Bonaparte nel 1796.

Per gli amanti dei libri, invece, il ricordo volerà immediatamente a "La città dalle Mura stellate: il fortunatissimo romanzo di Gina Lagorio.

Per gli spiriti sensibili all'arte, l'intera città si presenta come un capolavoro costellato di preziosi monumenti, chiese, palazzi e strutture decorative.

Tra gli appassionati di antichità non mancheranno quanti siano stati almeno una volta al famosissimo mercato dell'antiquariato, tra i più importanti d'Italia.

Ma Cherasco non è solo questo: Cherasco non è un contenitore vuoto, una mera testimonianza di un passato che fu.

Cherasco è ricca di valori grazie anche ai suoi abitanti, gente discreta e laboriosa, aperta alle diverse culture, rispettosa del patrimonio storico e ambientale, ma non per questo alienata dalle esigenze della vita moderna.

Cherasco è quindi atmosfera ammaliante, fatta di profumi, colori, suoni di campane, voci di bambini, echi del passato. Ed è per questo residenza di artisti e meta di turisti e curiosi; di imprenditori che trovano, nella serenità di una passeggiata per il centro storico, un momento di pausa nel ritmo dagli affari che si intrecciano nelle vivaci aziende del territorio.

Cherasco è oggi un attivo centro con oltre 9.000 abitanti, distribuiti in numerose frazioni, poste sugli oltre 82 chilometri quadrati di territorio. Le frazioni più importanti sono Roreto, Bricco, Veglia, Cappellazzo, San Bartolomeo, Meane, San Giovanni.

Gli ultimi 20 anni hanno visto una trasformazione di Cherasco: si è infatti modificata gradualmente da centro prevalentemente ad economia agricola a polo industriale, commerciale ed economico di buon livello qualitativo e quantitativo.

La tradizionale coltivazione di foraggi e verdure, insieme alla zootecnia intensiva, si sono validamente integrate alle numerose attività industriali e commerciali sorte, ottenendo su tutto il territorio uno sviluppo generalizzato che ha creato un cospicuo numero di posti di lavoro.

Grazie ad una oculata ed intelligente politica di gestione urbanistica da parte dell'Amministrazione Comunale, gli insediamenti creati sono di medie e piccole dimensioni, ma tutti estremamente diversificati con grande specializzazione nelle produzioni. Così le tecnologie della MTM-BRC, della BIEMMEDUE, i containers della SICOM e mille altri prodotti cheraschesi sono oggi in tutte le parti del mondo. Ma questa industrializzazione non ha modificato il tessuto sociale della città, né ha distrutto l'incomparabile ambiente.

Mentre nelle frazioni sono sviluppate in modo particolare l'agricoltura e l'industria pesante, nel concentrico sorgono laboratori artigianali per la lavorazione del legno ed apprezzate botteghe di restauro ed antiquariato. Cherasco, grazie alle vigne che si estendono nel versante oltre il Tanaro, fa parte degli undici comuni che compongono la TERRA del VINO BAROLO.

Dal 2005 ha l'onore di essere stata insignita della medaglia d'argento al Valore Civile. È stata ufficialmente consegnata dal Prefetto di Cuneo, quale rappresentante del Ministro dell'Interno, nelle mani del Sindaco Pier Luigi Ghigo e del Comm. Gian Carlo Ciberti, colui che in tutti questi anni ha seguito l'iter per l'assegnazione.

La motivazione è la seguente: "La Comunità cheraschese, sconvolta dalle feroci rappresaglie dell'occupante nazifascista, offrendo uomini alle formazioni partigiane, partecipava con eroico coraggio e indomito spirito patriottico alla guerra di Liberazione, sopportando la perdita di un numero elevato dei suoi figli migliori. Luminoso esempio di profonda fede nei valori della libertà e della democrazia".

La Città di Cherasco ha infatti dato un largo contributo durante i venti mesi alla lotta di Liberazione in termini di vite umane, annoverando purtroppo ben 42 caduti per la causa, di cui 24 partigiani, 5 partigiani "alleati" e 13 vittime civili e deportati.

In qualità di Città decorata di Medaglia al Valore Civile, Cherasco prenderà parte il 2 giugno alla Cerimonia pubblica celebrativa dell'Anniversario della Repubblica, che si svolgerà a Cuneo in piazza Galimberti alle ore 10.30.

Domenica 12 giugno 2005 le Autorità cittadine comunicheranno ufficialmente l'onorificenza ai cheraschesi con un Consiglio Comunale aperto alla popolazione, che si svolgerà nella Sala del Consiglio di Palazzo Comunale alle ore 10.30.

Si riportano di seguito, brevemente, i fatti più salienti che hanno visto coinvolti i cheraschesi nel periodo compreso tra l'8 settembre 43 e l'aprile 45.

A Cherasco, dopo l'8 settembre 1943, i militari "sbandati", i giovani di leva ed altri del luogo davano inizio alla "Prima Banda del Tenente Pippo" (Tenente Dulcimele Vito di Napoli), dimostrando che si voleva e poteva fare qualcosa per scuotersi dal giogo fascista e riconquistare la libertà. Ed è verso la fine di novembre 1943 che i Tedeschi, avuta notizia che in Cherasco si stava organizzando una formazione partigiana, all'alba, effettuarono un rastrellamento nel Paese, seguendo alcuni arresti, tra cui il tenente Pippo, e disperdendo quel gruppo che si stava formando. I giovani della zona vennero quindi indirizzati in Val Casotto, culla di partigiani, da Carlo Andriano (di Roreto di Cherasco), sottufficiale reduce dalla Russia, uno dei primi

sostenitori della Resistenza in Città; di questo periodo sono i primi caduti, Giovanni Rinaldi, Giovanni Biffo, Mario Scotti. I mesi che seguirono allo sbandamento di Val Casotto (13-18 marzo 1944) segnano per Cherasco un "ritorno alle origini" con le squadre partigiane che animano la zona, da quella di "Ricci" reduce da Val Casotto, agli arruolamenti di "Gancia" per la 103^a Brigata Amendola, a quelli di "Della Rocca" per la futura 12^a Divisione Bra. Parte da Cherasco l'azione del 23 luglio 1944, presso il "Molino di Verduno", azione che metterà nelle mani partigiane 15 tedeschi, tre camions e parecchio materiale.

L'interruzione del Ponte sul Tanaro, compiuta personalmente da Icilio Ronchi Della Rocca, e l'uccisione del giovane Mario Borianò da parte dei fascisti, sono l'inizio dei più gravi fatti del 28 agosto 1944, conseguenti al rastrellamento di Cherasco nella Piana e in Frazione San Bartolomeo e di La Morra, dove vennero fucilati in un sol giorno 35 vittime e Cherasco fu la città che subì le più gravi perdite (12 partigiani e 2 civili). A questi fatti segue una permanenza dei tedeschi in Cherasco, funestata da altrettanti gravi fatti. Il 4 ottobre vengono arrestate a Meane Marietta Foà ved. Segre (deceduta il 29/3/45) e la figlia Mirella Segre (deceduta il 4/1/45) deportate, così come Lorenzo Bernocco (morto in Germania il 21/6/44); il 21/10/44 Ottavio Ferraretto viene fucilato presso il cimitero di Cherasco, come ostaggio preso da un gruppo di civili fermati dai tedeschi.

Dai primi di novembre fino al 23 dicembre 1944 si insedia a Cherasco il "Distaccamento partigiano" di Ettore (Leonida Battagliotti) e la Città viene considerata "libera e di pieno possesso partigiano".

Ai primi di gennaio 1945 si stabilisce in Cherasco il gruppo fascista R.A.U. e in molte azioni contro questo caddero diversi cheraschesi; prima di andarsene, 3 mesi dopo, l'ultimo drappello fascista uccide la tredicenne Vittorina Marengo, colpevole di uscire da scuola col fazzoletto azzurro al collo fermatasi a raccogliere violette lungo la strada.

Il 15 marzo del 1945 a Meane tornano i partigiani di Ettore, si costituisce la 46^a Brigata della 12^a Bra con lo scopo in primo luogo di occupare Cherasco, che, tra le primissime città del Piemonte, viene liberata il 20 marzo 1945. Si insedia anche la squadra garibaldina di "Gimmj il francese".

La memoria è la linfa della nostra storia; attraverso il ricordo della Resistenza e degli episodi più significativi avvenuti in Cherasco.

Il merito onorifico ottenuto deve avere carattere memoriale per testimoniare e trasmettere ai giovani e a tutta la Comunità il senso dei valori di democrazia e libertà per cui i nostri padri hanno dato la vita.

L'intestazione della Città, i cartelli stradali, i documenti ufficiali amministrativi avranno ora la dicitura "Città decorata con medaglia d'argento al valore civile"

E' stata la confermata certezza di avere vissuto una storia grande, ad aprire per Cherasco le porte di un futuro planetario

Certo, perché il nome di Cherasco cammina per le strade del mondo, orgoglioso delle attività, non prive di genio, dei suoi figli; ma, anche, i cittadini del mondo percorrono le vie perpendicolari e ariose della città, alla ricerca, proprio, di tutto quello che essa ha saputo, e voluto, traghettare nel futuro del suo magnifico passato.

E' la pace che i passeggeri ritrovano, subito, esplorando i crocicchi, accarezzando con lo sguardo palazzi e chiese, seguendo i bastioni; una pace interiore, che induce i più sensibili a fermarsi, a farsi cheraschesi per un giorno, una settimana, a volte per sempre.

Comunque a tornare, anche solo per riascoltare una campana, il trillo di una cinciallegra, o l'eco del cupolone del Santuario; per risentire un sentore rubato, a mezzogiorno, a una finestra schiusa di cucina, o l'intenso profumo di sambuco, di maggio, o di rose custodite da muretti severi.

Una pace che discende dalla bellezza, così tanto e discretamente presente, così accudita e rispettata, a dispetto della banalità dei tempi.

Una bellezza che si fa cornice di presenze artistiche, di golosità raffinate, di chiacchiere saporose: ingredienti questi che fanno trasformare l'esistenza in vita, che fanno di un'ora rubata alla prepotenza del dover essere uno scampalo di vera libertà.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Definizione

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune di CHERASCO è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica – che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2 – Autonomia

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della Unione Europea.

Art. 3 – Finalità

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 4 – Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del comune è sita in via Vittorio Emanuele II n. 79. La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e delle commissioni comunale in altra sede.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 5 – Territorio

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'Art. 9 della legge 24 dicembre

1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica con le risultanze dell'ultimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende, oltre al capoluogo nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici, le frazioni di: S. Giovanni, S. Bartolomeo, Roreto, Bricco, Veglia e Cappellazzo e le borgate di Picchi, S. Antonino, Moglia, Isorella, Meane, Bernocchi, S. Michele, S. Martino e Fraschetta

Art. 6 – Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

(Artt. 6, c. 2, e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi ai bozzetti depositati presso gli uffici comunali.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 7 – Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) riserva ad entrambi i sessi posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui alla normativa vigente;
 - b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
 - c) garantisce la partecipazione dei dipendenti dei due sessi ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla legislazione nazionale.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale e nelle liste elettorali per la elezione al consiglio comunale trova applicazione, oltre alla normativa nazionale, il successivo articolo 23.

Art. 8 – Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili. Coordinamento degli interventi socio sanitari

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante i piani di zona e gli altri strumenti di programmazione socio-sanitaria previsti dal capo IV della legge 8-11-2000 n. 328, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone disabili con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 9 - Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pub-

blica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 10 - Programmazione e cooperazione

1. Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Cuneo e con la Regione Piemonte.

Art. 11 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio 679/2016 e della normativa nazionale in materia.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12 – Organi del comune

Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 13 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 14 – Esercizio della potestà regolamentare

(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

Capo II CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15 – Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco.
2. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.
3. La presidenza può anche essere attribuita ad un consigliere comunale, il quale esercita tutte le funzioni indicate al precedente punto 2.
4. Il consiglio comunale elegge il presidente fra i propri membri, con votazione a scrutinio segreto e col voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se non si raggiunge tale quorum per due sedute consecutive, viene eletto presidente il consigliere che ottiene il maggior numero di voti.
5. Al presidente del consiglio è corrisposta un'indennità di funzione pari a quella di un assessore comunale.
 3. In assenza del sindaco o del presidente, se nominato, il consiglio comunale è convocato e presieduto dal consigliere anziano.
 - 4 Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
5. Il presidente del consiglio comunale, nel caso di nomina ai sensi del comma 3 del presente articolo:
 - a) rappresenta il consiglio comunale;
 - b) convoca e fissa le date delle riunioni del consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del consiglio comunale;
 - d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al segretario comunale;
 - f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo alla quale partecipa anche il Sindaco su espresso invito;
 - g) vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari permanenti;
 - h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri Comunali sulle questioni sottoposte al consiglio Comunale;
 - i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto o dai regolamenti del comune di Cherasco.
6. Il presidente del consiglio comunale esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del consiglio stesso e dei diritti dei singoli consiglieri comunali.

Art. 16 – Consiglieri comunali - Indennità - Convalida – Dimissioni - Decadenza

(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge e dal regolamento comunale di funzionamento del consiglio.

3. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il comune ripeterà dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

4. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi delle vigenti leggi.

5. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

6. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

7. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'Art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera la decadenza o meno del consigliere in carica, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

4. Al consigliere dichiarato decaduto subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

5. Le dimissioni da consigliere sono presentate, per iscritto, al sindaco e al consiglio comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Al consigliere dimissionario subentra il primo dei consiglieri non eletti della medesima lista.

Art. 17 – Diritti e doveri dei consiglieri comunali

(Artt. 38, 39, e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere tutte le informazioni necessarie all'espletamento del proprio mandato anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 22 del presente statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.

Art. 18 – Interrogazioni

(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni.

Art. 19 – programma di mandato

6. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta, il sindaco comunica al consiglio il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

7. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

8. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione di una relazione sulla verifica dell'attuazione di dette linee, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

9. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di luglio di ogni anno, o in altra data eventualmente prevista dalla legge, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 20 – Indirizzi per le nomine e le designazioni

(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi. I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni devono possedere i requisiti per la candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale

3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 21 – Documento Unico di Programmazione

(Art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ispira la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine la giunta comunale adotta e presenta al consiglio il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) entro il 31 luglio di ogni anno, o altra data eventualmente stabilita dalla legge. Il bilancio di previsione finanziario è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

Art. 22 – Funzionamento del consiglio

(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati (a maggioranza assoluta dei componenti).

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

Nel caso di mancata designazione dei capigruppo dei gruppi consiliari di minoranza, i capigruppo consiliari sono individuati prima nei candidati sindaci non eletti e poi, in caso di dimissioni o altra causa di cessazione dalla carica di consigliere comunale, nei consiglieri comunali appartenenti allo stesso gruppo, non

componenti la giunta comunale, che abbiano riportato le maggior cifre individuali (ai sensi dell'Art. 71, comma 9, del D.Lgs. 267/00).

3. Il regolamento disciplina la decadenza per assenza ingiustificate ad un dato numero di convocazioni ai sensi di quanto stabilito dal precedente art. 16 del presente statuto.

Art. 23 – Sessioni del consiglio e convocazione

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e del Documento unico di programmazione;
 - d) per eventuali modifiche dello statuto.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.
4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
5. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare o di interesse generale.
6. L'avviso di convocazione del consiglio, di cui al precedente articolo, con l'ordine del giorno, è consegnato al consigliere comunale al domicilio in forma elettronica, mediante invio telematico, ai sensi dell'Art. 14 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, utilizzando la posta elettronica certificata come mezzo di trasmissione. A tal fine, i Consiglieri comunali devono comunicare all'ufficio di segreteria del Comune un proprio domicilio elettronico cui far pervenire gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica. Nel caso di cui al presente comma, la consegna si intende effettuata nella data indicata dalla marca temporale impressa dal sistema di protocollo digitale al messaggio di posta elettronica trasmesso al ricevente e sostituisce con piena efficacia la modalità di consegna prevista al presente comma.
7. La convocazione del Consiglio, in via subordinata e residuale nel caso di mancato funzionamento del sistema di posta elettronica certificata, può anche essere effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare dalla relata di notifica a cura del notificatore incaricato.
8. L'avviso scritto per la convocazione del consiglio può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso.
9. L'Amministrazione comunale attraverso il proprio personale garantisce la formazione e l'addestramento necessario ai Consiglieri comunali per la migliore utilizzazione dei servizi on line offerti ai sensi del presente articolo.
10. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui a precedenti commi 6 e 7 del presente articolo e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
11. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
12. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
13. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

14. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

15. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

16. Per quanto non previsto nel presente Statuto si farà riferimento alle leggi vigenti nel tempo e agli appositi regolamenti.

Art. 24 – Commissioni consiliari permanenti

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Possono essere costituite commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni potranno essere composte da consiglieri comunali, con criterio proporzionale, o da cittadini aventi i requisiti di elettorato attivo e passivo e che siano in possesso di idonee professionalità. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 25 – Costituzione di commissioni speciali

(Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Le commissioni speciali sono costituite con deliberazione consiliare con la quale sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Capo III SINDACO E GIUNTA

Art. 26 – Elezione del Sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la

rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 27 – Linee programmatiche e Documento Unico di Programmazione

(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco secondo quanto previsto all'Art. 10, commi 6 e 7 e il DUP (Documento Unico di Programmazione), indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 28 – Vicesindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 29 – Delegati del Sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, agli assessori ed ai consiglieri comunali, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori ed ai consiglieri comunali i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore o consigliere delegato ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

Art. 30

La Giunta - Composizione e nomina – Presidenza

(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da n. 4 assessori, compreso il vicesindaco. Il numero dei componenti della giunta può variare in base alle leggi vigenti nel tempo.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di 1. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, professionali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il sindaco, per la nomina della giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi secondo le disposizioni di legge.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 31– Competenze della Giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'Art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 o da altre disposizioni di legge vigenti nel tempo.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'Art. 42,

lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. È, infine, competenza della giunta comunale proclamare il lutto cittadino quando intende raccogliere la spontanea partecipazione dei cittadini e manifestare, in modo tangibile e solenne, ai famigliari del/della defunto/a, il cordoglio dell'intera popolazione per l'evento luttuoso.

4. La dichiarazione di lutto cittadino sarà resa nota mediante ordinanza sindacale.

Art. 32 – Funzionamento della Giunta (Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata in via informale dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme di legge e regolamentari. In caso di sua assenza o di impedimento la giunta comunale è convocata e presieduta dal vice sindaco.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione che deve risultare espressamente a verbale. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono rese in forma palese.

5. Alle sedute della giunta possono intervenire i consiglieri delegati, esperti, tecnici e responsabili di uffici e responsabili di servizi, nonché il revisore dei conti, ammessi dal Sindaco per riferire su determinati argomenti. Essi non devono comunque essere presenti al momento delle votazioni.

6. Le sedute della giunta comunale, di norma, si tengono nella sede municipale. Per particolari motivi, da esplicitarsi di volta in volta, la giunta può deliberare, anche in via d'urgenza, di riunirsi in altro luogo ubicato nel territorio comunale.

7. Le deliberazioni della giunta comunale sono affisse all'albo pretorio telematico. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio telematico le deliberazioni adottate dalla giunta comunale sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dal regolamento (Art. 125 del T.U. 267/2000).

8. Il funzionamento della giunta comunale può essere disciplinato da apposito regolamento.

Art. 33 – Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione all'assessore interessato e successivamente al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

Art. 34 - Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non

oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 35 - Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relazione al consiglio sulle ragioni dell'impedimento. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Art. 36 – Partecipazione dei cittadini *(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)*

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 37 - Partecipazione democratica elettronica

1. Il Comune favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei propri cittadini, anche domiciliati fuori dal comune di residenza, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.
2. Ogni atto e documento può essere ricevuto o trasmesso con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

4. I diversi regolamenti, anche in relazione alla convocazione degli organi e delle commissioni comunali, prevedono forme di comunicazione e informazione utilizzando le tecnologie telematiche, secondo le vigenti norme legislative.

Art. 38 – Riunioni e assemblee
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 39 – Consultazioni
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Dell'avvenuta consultazione gli uffici comunali ne fanno espressa menzione nell'ambito del procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, nei casi in cui la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

4. il comune può istituire la consulta popolare, composta dai rappresentanti di tutte le organizzazioni ed associazioni produttive, sociali, sindacali, culturali, professionali operanti sul territorio comunale.

5. La consulta popolare, articolata in commissioni permanenti sui grandi settori della vita economica e sociale, è costituita con le modalità stabilite da apposito regolamento. Essa esprime parere non vincolante su tutte le questioni di rilevante interesse locale ed ha facoltà di proposta nei confronti del consiglio e della giunta.

Art. 40 - Partecipazione degli anziani - Consulta degli anziani

1. Il Comune riconosce il ruolo altamente sociale delle persone anziane e valorizza il loro contributo di esperienza e di saggezza ai fini dell'equilibrato sviluppo della comunità Cheraschese.

2. Il Comune assicura, per le proprie competenze e nel rispetto del principio di solidarietà sociale e di sussidiarietà istituzionale, nell'ambito delle scelte della Regione Piemonte, su iniziativa propria o in associazione con altri comuni e con il contributo delle associazioni di promozione sociale e di volontariato, una vecchiaia tranquilla e un'assistenza adeguata ai bisogni e alle esigenze delle persone anziane.

3. Allo scopo di favorire la partecipazione degli anziani alla definizione delle politiche comunali a loro rivolte può

essere costituita la consulta degli anziani, i cui compiti, finalità, organismi e organizzazione sono stabiliti da apposito Regolamento.

4. La consulta degli anziani opera in piena autonomia e in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale, in particolare con il competente assessorato, al fine di attuare un pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (enti, sindacati, associazioni, singoli) e un continuo raccordo con i tavoli di coordinamento sulle politiche sociali per le persone anziane.

Art. 41 – Istanze, petizioni e proposte – disposizioni generali

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgere istanze e petizioni e formulare proposte al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, o per sollecitare l'intervento dell'amministrazione su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. Le petizioni e le proposte sono sottoscritte da almeno 60 elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.
4. Il consiglio comunale o la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita comunicazione il sindaco prende atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della comunicazione del Sindaco è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.

Art. 42 – Istanze e interrogazioni

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco istanze e interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa comunale.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.
3. Essa dovrà essere portata a conoscenza dei capigruppo consiliari.

Art. 43 – Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può presentare petizioni agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo della petizione che viene rivolta all'amministrazione.
3. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 60 sottoscrittori. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro dieci giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.
5. Sulle petizioni l'organo competente risponde entro i termini e con le procedure di cui al comma 4 dell'Art. 38 del presente statuto.

Art. 44 - Proposte

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può avanzare al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente, per proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 60 sottoscrittori.
3. Le proposte, devono essere formulate in modo sufficientemente dettagliato da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo. In tal caso il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro dieci giorni dal ricevimento.
- 4.
5. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta. Si richiamano le disposizioni di cui al comma 4 del precedente Art. 38 del presente statuto.

Art. 45 – Cittadini dell'Unione Europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:
 - a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
 - b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di *soggiorno* alla vita pubblica locale.

Capo II REFERENDUM

Art. 46 – Azione referendaria

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a. in *materia* di tributi locali e di tariffe;
 - b. su *attività* amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c. su *materie* che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a. il *trenta* per cento del corpo elettorale comunale
 - b. il *consiglio* comunale.
6. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 47 – Disciplina del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
2. In particolare il regolamento prevede:
 - a. i *requisiti* di ammissibilità;
 - b. i *tempi*;
 - c. le *condizioni* di accoglimento;
 - d. le *modalità* organizzative;
 - e. i *casi* di revoca e sospensione;
 - f. le *modalità* di attuazione.
3. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
4. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Art. 48 – Effetti del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III
DIFENSORE CIVICO

Art. 49 – Difensore civico territoriale
(Art. 2, comma 186, lett. a) Legge 23.12.2009, n. 191)

1. Le funzioni del difensore civico comunale, figura originariamente prevista dall'Art. 11 del TUEL (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) ed ora abrogata dall'Art. 2, comma 186, lett. a) della Legge n. 191 del 23.12.2009, possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia di Cuneo. In tal caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale".
2. Il difensore civico territoriale è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
 3. La nomina, le competenze ed il funzionamento del difensore civico territoriale sono eventualmente disciplinate da apposito regolamento, oltretutto dalla specifica convenzione di cui al comma 1 del presente articolo..
 4. Le medesime funzioni possono essere svolte dal difensore civico della Regione Piemonte.

CAPO IV

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 50 - Associazionismo

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, l'ufficio incaricato, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e dell'atto costitutivo e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'anno precedente, ai fini dell'erogazione di specifico contributo.
6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 51 - Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a cinque giorni.

Art. 52 - Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dal Comune devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego e trasmetterlo all'ufficio comunale competente.

Art. 53 - Volontariato

1. Il Comune, ispirandosi ai principi fondanti la Carta dei Valori del Volontariato, riconosce il valore sociale e civile e il ruolo pubblico del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale compatibili e coerenti con i valori e i principi che fondano l'agire volontario.

2. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
3. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
4. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.¹
 5. In particolare il Comune persegue il coinvolgimento di volontari, singoli ed in forma associata, per il miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale e, soprattutto, per la tutela dei cittadini in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

TITOLO IV TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 54 – Pubblicazione di atti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale

(Art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

1. È istituito l'albo pretorio on line a cui si accede dal sito istituzionale www.comune.cherasco.cn.it, la pubblicazione su questo albo ha l'effetto di pubblicità legale.
2. Tutti gli atti sono pubblicati, in assenza di diversa prescrizione di legge, per quindici giorni consecutivi.
3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati sull'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 55 – Svolgimento dell'attività amministrativa – accesso civico – amministrazione trasparente

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
4. Il sito istituzionale del comune: www.comune.cherasco.cn.it ha una sezione denominata "amministrazione trasparente", nella quale vengono pubblicati tutti gli atti e provvedimenti soggetti all'obbligo di pubblicazione ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dell'informazione da parte delle pubbliche amministrazioni" o di altre disposizioni di legge vigenti nel tempo.
5. Il Comune nomina un responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione, normalmente individuato nel Segretario comunale o in altro funzionario competente, il quale predispone il piano annuale dell'anticorruzione e della trasparenza e vigila sulla sua corretta applicazione, segnalando all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) i casi di violazione delle misure di prevenzione o di specifiche disposizioni di legge.

Art. 56 – Statuto dei diritti del contribuente

(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. Nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato

dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa in materia tributaria devono contenere tutte le informazioni per il contribuente ed in particolar modo una chiara motivazione e l'indicazione di tutti i diritti del contribuente, comprese la remissione in termini, la tutela dell'affidamento e della buona fede e l'esercizio del potere di interpello del contribuente.

TITOLO V

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 57 - Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 58 - Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 59 - Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'Art. 53 dello statuto.

Art. 60 - Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

Art. 61 - Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 62 – Forma di gestione

Il comune gestisce le proprie reti di servizio, l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e la eventuale gestione in economia dei servizi privi di rilevanza economica, ispirandosi alla normativa comunitaria e nazionale di settore, avendo cura di mantenere l'equilibrio finanziario delle gestioni e il massimo livello di efficienza a favore dei cittadini.

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 63 – Convenzioni - Unioni e associazioni intercomunali

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 64 – Accordi di programma
(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII
FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 65 – Principi

1. Il Comune di Cherasco è dotato di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini dell'erogazione dei servizi pubblici, il Comune di Cherasco può determinare le tariffe ed i corrispettivi a carico degli utenti ai sensi della normativa vigente.
3. L'autonomia impositiva dovrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in particolare stato di bisogno.

Art. 66 - Bilancio comunale

1. Il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli altri documenti contabili, devono favorire una lettura per missioni, programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune di Cherasco.
2. Il bilancio di previsione ed i suoi allegati osservano, oltre ai principi della legislazione statale in materia, anche quelli di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità oltre che della chiarezza e della specificazione. In particolare essi sono redatti in modo da consentirne anche la lettura dettagliata per missioni e programmi.
3. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti ed i risultati conseguiti per missioni, ciascun servizio, programma o intervento sono esplicitati nel rendiconto di gestione, che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

Art. 67 – Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini
(Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, andrà avviata la procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 68 – Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio
(Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'Art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'Art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 69 – Patrimonio

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune di Cherasco si avvale del complesso di beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali.
3. Sono beni demaniali le strade, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche, i cimiteri, i mercati comunali e gli altri beni così definiti dal codice civile, i quali non possono essere alienati, usucapiti e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
4. Sono patrimoniali indisponibili gli edifici destinati a sede di uffici pubblici con i loro arredi e gli altri beni destinati ad un servizio pubblico.
5. Sono patrimoniali tutti gli altri beni che devono essere impiegati per creare redditività ad impiegarsi ai fini istituzionali.
6. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
7. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato al rendiconto della gestione e deve essere costantemente aggiornato.

Art. 70 Il Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri fra le persone che abbiano i requisiti di legge e siano eleggibili alla carica di Consigliere Comunale, previa estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, come previsto dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148.
2. Costituiscono causa di ineleggibilità e di decadenza del revisore quelle previste dal codice civile per i membri del collegio sindacale delle società per azioni. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziario e dai dipendenti degli enti sovra comunali e delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. Il revisore dei conti non può assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
4. Il revisore dei conti riferisce al Consiglio Comunale, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
5. Il revisore dei conti compie indagini specifiche nelle materie di sua competenza, su richiesta del Consiglio Comunale, della Giunta, del Sindaco o per il tramite della conferenza dei capigruppo.
6. La relazione annuale del revisore accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione.
7. Il revisore dei conti partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta quando richiesto.
8. Il Consiglio Comunale fissa il compenso al revisore entro i limiti previsti dalla legge.

ART. 71 – Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 72 - Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 73 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 74 - Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo o comunque entro la data prevista dalle disposizioni di finanza pubblica.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

ART. 75 - Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 76 – Tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro dieci giorni;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 77 - Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta con il PEG o dal consiglio con delibere di indirizzo.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono relazionate alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore.

TITOLO IX UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 78 – Criteri generali in materia di organizzazione *(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)*

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
 - accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento

dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
 - compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
 - attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'Art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'Art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 79 – Ordinamento degli uffici e dei servizi

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, nei limiti fissati dalle leggi vigenti nel tempo.

Art. 80 – Organizzazione del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 81 – Stato giuridico e trattamento economico del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 82 – Incarichi esterni

(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Capo II **SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI**

Art. 83 – Segretario comunale

(Artt. da 97 a 106, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

Art. 84 – Responsabili degli uffici e dei servizi

(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario di cui all'articoli 97 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

- a) la presidenza *delle* commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità *delle* procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione *dei* contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di *amministrazione* e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di *natura* discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
- l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'Art. 50, c. 5 e all'Art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- m) l'*emissione* di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
- n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di «messo comunale» autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 85 – Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 86 – Rappresentanza del comune in giudizio

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla giunta comunale, il comune si costituisce mediante il sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, o suo delegato.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87 – Violazione delle norme regolamentari, delle ordinanze del sindaco e dei responsabili dei servizi

(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali e di quelle dirigenziali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 88 – Modifiche dello Statuto

(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 89 – Organi collegiali - Computo della maggioranza richiesta

1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico.

2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 90 – Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 91 – Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente statuto:

- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;
- pubblicato sull'albo pretorio on line del comune per trenta giorni consecutivi;
- inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
- entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio on line del comune.